

IL PRESENTE MATERIALE E' STAMPATO DALLA
CASA EDITRICE "DOTT. A. GIUFFRE"

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI

COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE

CONTINUITA' AZIENDALE

Documento n. 570

Edizione ottobre 2007

INDICE

INTRODUZIONE	3
RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE	3
RESPONSABILITÀ DEL REVISORE.....	6
PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	6
L'APPREZZAMENTO DEL REVISORE DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA DIREZIONE.....	7
PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO CONSIDERATO NELLA VALUTAZIONE DELLA DIREZIONE.....	8
PROCEDURE DI REVISIONE CONSEGUENTI NEL CASO IN CUI SIANO IDENTIFICATI EVENTI O CIRCOSTANZE TALI DA FAR SORGERE DUBBI SIGNIFICATIVI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE	9
CONCLUSIONI DELLA REVISIONE E STESURA DELLA RELAZIONE DEL REVISORE	10
RITARDO SIGNIFICATIVO NELLA FIRMA O NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.....	13

INTRODUZIONE

1. Lo scopo del presente documento è quello di stabilire regole di comportamento e di fornire una guida sulla responsabilità del revisore, nella revisione contabile di un bilancio, in merito alla correttezza del presupposto di continuità aziendale assunto come base per la redazione del bilancio; responsabilità che comprende anche la considerazione della valutazione effettuata dalla direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.
2. Durante la pianificazione e lo svolgimento delle procedure di revisione, e nella valutazione dei relativi risultati, il revisore deve valutare l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione nella preparazione del bilancio.

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE

3. Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro¹ senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

4. Talvolta il quadro normativo sull'informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale dell'impresa, oltre a stabilire regole sugli aspetti da considerare e sulla informativa da fornire in materia di continuità aziendale.

Le disposizioni specifiche sulla responsabilità della direzione nel valutare la continuità aziendale dell'impresa e sulla relativa informativa da fornire possono essere contenute nei principi contabili, nella legge o in regolamenti.

L'art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

Il principio contabile internazionale (IAS) 1 "Presentazione del bilancio", prevede che la direzione valuti la capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento².

¹ Si veda il successivo paragrafo.

² Il principio contabile internazionale (IAS) 1 "Presentazione del bilancio" al paragrafo 23-24 stabilisce: "Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come una entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione della attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o circostanze che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla

5. Altre volte nel quadro normativo sull'informazione finanziaria può non essere esplicitamente previsto che la direzione esprima una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale. Tuttavia, essendo il presupposto della continuità aziendale un principio fondamentale per la redazione del bilancio, la direzione ha comunque la responsabilità di tale valutazione anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non lo prevede in modo esplicito.
6. Se in passato l'impresa ha mostrato risultati gestionali positivi e non ha dimostrato difficoltà nel reperire le risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza lo svolgimento di analisi di dettaglio.
7. La valutazione della direzione sul presupposto della continuità aziendale comporta l'espressione di un giudizio, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti. A questo proposito, risultano rilevanti i seguenti fattori :
 - in generale, il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più il giudizio formulato dalla direzione sull'esito di tale evento o circostanza si riferisce ad un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte dei quadri normativi di riferimento sull'informazione finanziaria, che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione, specificano anche il periodo in relazione al quale si devono prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili;
 - qualsiasi giudizio sul futuro si basa su informazioni disponibili nel momento in cui il giudizio viene espresso. Eventi successivi possono contraddire un giudizio che, nel momento in cui era stato espresso, era ragionevole;
 - la dimensione e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze delle sue attività ed il suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni, sono tutti elementi che influenzano il giudizio sull'esito di eventi o circostanze future.

capacità dell'entità di continuare a operare come una entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione della attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione della attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l'entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale”.

8. Nel seguito vengono elencati alcuni esempi di eventi o circostanze, che possono comportare rischi per l'impresa connessi all'attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale. Tale elenco non è esaustivo, né la presenza di uno o più elementi riportati nel seguito significa necessariamente che esiste un'incertezza significativa³:

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

³ L'espressione "incertezza significativa" viene utilizzata dallo IAS 1 nel commentare le incertezze relative ad eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi in merito alla capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento, di cui dovrebbe essere data informativa in bilancio. In altri quadri normativi sull'informazione finanziaria e in altri documenti di revisione viene utilizzata tale espressione in circostanze similari.

La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un'impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati cash flow con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere mitigata dalla disponibilità di un'adeguata fonte alternativa di rifornimento.

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

9. La responsabilità del revisore consiste nel valutare l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, e nel considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio. Il revisore valuta l'adeguatezza dell'adozione da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato per la redazione del bilancio non prevede esplicitamente l'effettuazione di una specifica valutazione da parte della direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.
10. Il revisore non è in grado di predire eventi o circostanze future che potrebbero comportare il venir meno della continuità aziendale dell'impresa; conseguentemente la mancanza di riferimenti a incertezze sulla continuità aziendale nella relazione di revisione non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.

PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

11. Durante la fase di comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera e, in particolare, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, il revisore deve valutare se vi siano eventi o circostanze, e relativi rischi sull'attività svolta dall'impresa, che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa.
12. Durante l'intero processo di revisione, nello svolgimento delle procedure di revisione, il revisore deve sempre prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze ed ai rischi ad essi connessi, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento. Qualora vengano identificati tali eventi o circostanze, il revisore, oltre a svolgere le procedure descritte al paragrafo 26, deve valutare se essi influenzano la sua valutazione del rischio di errori significativi.
13. Il revisore considera eventi e circostanze connessi al presupposto della continuità aziendale quando svolge le procedure di valutazione del rischio perché ciò gli consente, in modo più tempestivo, di discutere con la direzione e di esaminare i piani predisposti da quest'ultima

nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa.

14. In alcuni casi, la direzione può avere già effettuato una valutazione preliminare quando il revisore sta svolgendo le procedure di valutazione del rischio. In questo caso, il revisore deve esaminare tale valutazione per stabilire se la direzione abbia identificato eventi o circostanze corrispondenti a quelli trattati al paragrafo 8, nonché i piani della direzione per farvi fronte.
15. Nel caso in cui la direzione non avesse ancora effettuato una valutazione preliminare, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi abbia inteso utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve chiedere se esistano degli eventi o circostanze simili a quelli trattati al paragrafo 8.
Il revisore può anche chiedere alla direzione di iniziare ad effettuare la propria valutazione, soprattutto nel caso in cui egli abbia già identificato eventi o circostanze pertinenti al presupposto di continuità aziendale.
16. Il revisore considera gli effetti derivanti da eventi o circostanze identificati nella fase di valutazione dei rischi di errori significativi. La loro esistenza può pertanto influenzare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati.
Si veda al riguardo il documento n. 330 "Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati".

L'APPREZZAMENTO DEL REVISORE DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA DIREZIONE

17. Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità aziendale dell'impresa.
18. Il revisore deve considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla direzione per effettuare la propria valutazione secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
Se la valutazione della direzione sulla continuità aziendale dell'impresa copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio, il revisore deve chiedere alla direzione di estendere la sua valutazione a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di bilancio.
19. La valutazione della direzione sulla continuità aziendale dell'impresa rappresenta una parte fondamentale della valutazione del revisore su questo tema. Come indicato al paragrafo 7, la maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria che prevedono una

valutazione esplicita da parte della direzione, specificano il periodo in relazione al quale la direzione è tenuta a prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili⁴.

20. Nel valutare la valutazione della direzione, il revisore considera i seguenti fattori:

- il processo seguito nell'effettuarla;
- le assunzioni su cui si basa la valutazione;
- i piani d'azione futuri della direzione.

Il revisore deve considerare inoltre se tale valutazione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti di cui è venuto a conoscenza a seguito delle procedure di revisione svolte.

21. Come indicato al paragrafo 6, se in passato l'impresa ha mostrato di svolgere un'attività redditizia e di avere un facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza il supporto di analisi dettagliate. In questi casi, anche le conclusioni del revisore in merito all'adeguatezza di tale valutazione vengono solitamente trattate senza che sia necessario lo svolgimento di procedure dettagliate. Tuttavia, se sono stati identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, il revisore deve svolgere le procedure di revisione ulteriori, come descritto al paragrafo 26.

PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO CONSIDERATO NELLA VALUTAZIONE DELLA DIREZIONE

22. Il revisore deve richiedere informazioni alla direzione circa gli eventi o le circostanze a conoscenza della direzione stessa, e dei rischi ad essi connessi sull'attività svolta dall'impresa, afferenti al periodo successivo a quello considerato nella valutazione, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa.

23. Il revisore deve prestare attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o circostanze che avranno luogo nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione, che potrebbero mettere in discussione l'adeguatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio. Il revisore può venire a conoscenza di simili eventi o circostanze, durante la pianificazione o lo svolgimento della revisione, incluse le procedure relative agli eventi successivi.

24. Poiché il grado di incertezza relativo all'esito di un evento o di una circostanza aumenta tanto più il suddetto evento o la predetta circostanza si riferiscono ad un futuro lontano, nel considerare tali eventi o circostanze, è necessario che i problemi relativi alla continuità aziendale risultino significativi prima che il revisore consideri l'opportunità di svolgere ulteriori azioni.

⁴ Per esempio lo IAS 1, definisce che tale periodo debba durare almeno dodici mesi dalla data di bilancio, ma non necessariamente avere tale limite.

Il revisore può avere la necessità di chiedere alla direzione di determinare la rilevanza potenziale di un evento o di una circostanza specifici sulla valutazione di continuità aziendale da questa effettuata.

25. Il revisore non ha la responsabilità di definire altre procedure di revisione oltre all'indagine presso la direzione per verificare l'esistenza di elementi indicativi di eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione, che, come indicato al paragrafo 18, non può essere inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio.

PROCEDURE DI REVISIONE CONSEGUENTI NEL CASO IN CUI SIANO IDENTIFICATI EVENTI O CIRCOSTANZE TALI DA FAR SORGERE DUBBI SIGNIFICATIVI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE

26. Quando vengono identificati degli eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, il revisore deve:
- (a) esaminare e valutare i piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa;
 - (b) raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa, mediante lo svolgimento delle procedure di revisione ritenute necessarie, considerando anche l'effetto di eventuali piani della direzione o altri fattori attenuanti;
 - (c) ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento della situazione;
 - (d) stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione;
 - (e) richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri.
27. Gli eventi o le circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi riguardanti la continuità aziendale dell'impresa possono essere identificati sia nella fase di svolgimento delle procedure di valutazione del rischio sia durante l'intero svolgimento delle procedure di revisione conseguenti.
- Il processo di valutazione degli eventi o delle circostanze prosegue durante lo svolgimento della revisione. Quando il revisore ritiene che tali eventi o circostanze possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, certe procedure di revisione possono acquistare maggiore rilevanza.
- Il revisore svolge indagini presso la direzione relative ai piani d'azione futuri, quali i piani riguardanti l'alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale.
28. Le procedure di revisione rilevanti in queste circostanze possono consistere in quanto segue:

- analizzare e discutere con la direzione i cash flow, la redditività e altri dati previsionali pertinenti;
- esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi disponibili;
- analizzare i termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;
- leggere i verbali delle assemblee degli azionisti, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
- richiedere ai consulenti legali dell'impresa informazioni sull'esistenza di cause e altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari;
- confermare l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;
- valutare i piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;
- analizzare gli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento.

29. Quando l'analisi dei flussi di cassa rappresenta un fattore significativo nel considerare gli esiti futuri di eventi o circostanze, il revisore deve valutare :

- a) la attendibilità del sistema informativo dell'impresa che genera tali informazioni;
- b) se le assunzioni sottostanti alle previsioni sono adeguatamente supportate.

Il revisore deve inoltre mettere a confronto:

- a) le previsioni economico-finanziarie del periodo precedente con i risultati storici;
- b) le previsioni economiche-finanziarie per il periodo corrente con i risultati ottenuti fino al momento della verifica.

CONCLUSIONI DELLA REVISIONE E STESURA DELLA RELAZIONE DEL REVISORE

30. Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, esiste un'incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale dell'impresa.

31. Un'incertezza significativa esiste quando la portata del suo effetto potenziale è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante.

Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di un'incertezza significativa

32. Nel caso in cui l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale risulta appropriato, ma esiste un'incertezza significativa, il revisore deve valutare se il bilancio:
- (a) descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
 - (b) evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.
33. Se viene fornita un'adeguata informativa in bilancio, il revisore deve esprimere un giudizio senza rilievi, ma deve inserire nella propria relazione un paragrafo d'enfasi:
- per sottolineare l'esistenza di un'incertezza significativa legata ad un evento o ad una circostanza che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa;
 - per richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio che descrive gli aspetti di cui al paragrafo 32.

Nel valutare l'adeguatezza dell'informativa resa in bilancio, il revisore considera se le informazioni fornite dalla direzione richiamino in modo esplicito l'attenzione del lettore sulla possibilità che l'impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e a far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

Nel seguito è riportato un esempio di paragrafo da inserire nella relazione di revisione, nel caso in cui il revisore ritenga adeguata l'informativa fornita in bilancio:

“A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo X della nota integrativa, ed in particolare il fatto che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 20X1 con una perdita netta di ZZZ e, a tale data, le passività correnti della Società superavano le attività totali di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli altri profili riportati al paragrafo X della nota integrativa, indicano l'esistenza di un'incertezza rilevante che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società.”

Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze, il revisore può concludere, in casi estremi, di non essere in grado di esprimere il proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.

34. Se non viene fornita un'adeguata informativa in bilancio, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio avverso qualora gli effetti derivanti dalla

inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio.

La relazione deve contenere una specifica indicazione in merito al fatto che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa.

Nel seguito viene riportato un esempio di paragrafo da inserire nella relazione di revisione nel caso in cui si esprima un giudizio con rilievi per mancanza o carenza di informativa:

“I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società scadono il 19 marzo 20X1 e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Questa situazione indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla sua continuità aziendale e, di conseguenza, la società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua attività. L'informativa contenuta nelle note di bilancio non evidenzia tale circostanza.

A nostro giudizio, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il bilancio (...)”.

Presupposto della continuità aziendale inappropriato

35. Se, a giudizio del revisore, l'impresa non sarà in grado di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e se il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve esprimere un giudizio avverso.
Se, in base allo svolgimento delle procedure di revisione di cui al paragrafo 26 ed alle informazioni ottenute, compresi gli effetti dei piani della direzione, il revisore ritiene che, a suo giudizio, l'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività, egli deve concludere, indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio, che il presupposto della continuità aziendale utilizzato nella redazione del bilancio non è appropriato, e deve esprimere un giudizio avverso.
36. Nel caso in cui la direzione dell'impresa sia giunta alla conclusione che il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio non sia appropriato, il bilancio viene predisposto su basi alternative.
Se, sulla base dello svolgimento delle procedure di revisione di cui al paragrafo 26 e delle informazioni raccolte, il revisore stabilisce che tali basi alternative siano appropriate, egli può esprimere un giudizio senza rilievi, sempre che sia fornita un'informativa adeguata; in tal caso, tuttavia, può essere opportuno l'inserimento di un paragrafo di enfasi nella relazione del revisore per richiamare l'attenzione del lettore su tali basi alternative.

Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione

37. Se, a seguito di specifica richiesta del revisore, la direzione rifiuta di effettuare o di estendere

la propria valutazione del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve considerare gli effetti sulla propria relazione della limitazione al lavoro di revisione.

In talune circostanze, quali ad esempio quelle descritte ai paragrafi 15, 18 e 24, il revisore può ritenere necessario chiedere alla direzione di effettuare o di estendere la propria valutazione.

Se la direzione si rifiuta, non è responsabilità del revisore correggere la mancanza di tale analisi; in questo caso, può essere opportuno che il revisore emetta una relazione con un giudizio diverso da quello senza rilievi poiché può non essere possibile ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.

38. In alcuni casi, la mancanza di analisi da parte della direzione non preclude necessariamente al revisore la possibilità di valutare la continuità aziendale dell'impresa.

Ad esempio, lo svolgimento di altre procedure di revisione può essere sufficiente per valutare l'adeguatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, se in passato l'impresa ha avuto risultati gestionali positivi e non ha avuto difficoltà nel reperire le risorse finanziarie.

Tuttavia, in altri casi, in mancanza di valutazioni da parte della direzione, il revisore può non essere in grado di valutare l'esistenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa, o l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze o valutare altri fattori mitiganti.

In questi casi, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio. Qualora il rifiuto da parte della direzione di effettuare o estendere la valutazione del presupposto della continuità aziendale costituisca una deviazione dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al bilancio dell'impresa, il revisore deve indicare tale fatto nella propria relazione di revisione nel medesimo paragrafo in cui si descrivono le limitazioni al procedimento di revisione, esprimendo un giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione o dichiarando l'impossibilità di esprimere un giudizio.

RITARDO SIGNIFICATIVO NELLA FIRMA O NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

39. Quando si verificano dei ritardi significativi nell'approvazione del bilancio da parte della direzione, dopo la chiusura dell'esercizio, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione circa le ragioni di tali ritardi.

Qualora i ritardi si collegassero ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale, il revisore deve considerare la necessità di svolgere le procedure di revisione indicate al paragrafo 26, oltre a valutare gli effetti sulle proprie conclusioni riguardo all'esistenza di un'incertezza significativa, come descritto al paragrafo 30.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUIZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

- ** Michelangelo Rondelli - *Presidente*
- ** Pietro Portaluppi - *Vice Presidente*
- * Vittorino Tedde - *Vice Presidente*

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| * Gianna Adami | ** Giovanni Cossu |
| * Claudio Badalotti | * Fabio Gallassi |
| ** Ezio Bassi | * Gaspare Insaudo |
| ** Sebastiano Baudo | ** Adolfo Mamoli |
| * Riccardo Bauer | * Gianluca Officio |
| ** Giulio Capiaghi | * Gianluca Ponzellini |
| * Matteo Caratozzolo | ** Massimo Pulcini |
| ** Sergio Cassandrelli | ** Maurizio Serafini |
| ** Ulderico Ciarcià | * Roberto Tizzano |
| * Dario Colombo | * Ambrogina Zanzi |

Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

Leonardo Losi

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:

Luciano Aldo Ferrari

Segreteria tecnica della Commissione:

Laura Pedicini

Elisa Sartori

- * Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
- ** Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri

Questo documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione e ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri rispettivamente il 24/10/2007 ed il 17/10/2007.

Il presente documento è stato adottato dalla Consob con delibera n. 16231 del 21/11/2007.